

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO AGLI ASSISTITI IMPOSSIBILITATI A RICEVERE VACCINAZIONE ANTI COVID

Come noto l'art.4 del DL 21 settembre 2021, n. 127 introduce novità relativamente all'erogazione dei tamponi in farmacia.

In particolare il decreto riporta che l'esecuzione dei test antigenici rapidi ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-Cov2 sulla base di idonea certificazione medica, viene effettuata gratuitamente. In tale contesto sarà riconosciuta alle farmacie la quota di contribuzione pari a 15 € per ogni tampone rapido eseguito a favore di tali soggetti.

La funzione per effettuare in farmacia il tampone per i cittadini provvisti di certificazione di esenzione è operativa da lunedì 11 ottobre 2021.

Modalità operative per le farmacie

La farmacia qualora si presenti un soggetto che richiede l'esecuzione del test antigenico rapido deve:

- ricevere la certificazione medica attestante l'impossibilità a ricevere/completare la vaccinazione e conservare copia da esibire in caso di richiesta (in questo caso la responsabilità di presentazione della certificazione è in capo al cittadino)
- eseguire il tampone
- comunicare l'esito del tampone con la funzione GPOPE. All'atto della registrazione dell'esito, nell'area "VERIFICA DATI CONTATTO CITTADINO" è necessario inserire un segno di spunta sul nuovo campo "Esente"

La spunta del campo esente viene comunicata automaticamente al MEF. Tale comunicazione consente a Regione Lombardia di ottenere il riconoscimento economico dagli Enti Centrali come previsto dal DL 21 settembre 2021, n. 127